

d.d.l.

modifica alla legge regionale 18 agosto 1978, n.39 "Norme di interpretazione ed integrazione dell'art.85 della l.r. 25/3/'74, n.18"

Articolo unico

L'articolo unico della legge regionale 18/8/'78, n.39 è così modificato:

- al 1° comma sono soppresse le seguenti parole:

"avente parametro 270 a seguito della applicazione dell'art.68 del D.P.R. 30/6/1972, n.748"

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.-

*Blenobluo-*

## RELAZIONE

Con la legge regionale 18.8.1978 n°39 "Norme di interpretazione e **integrazioni** dell'art.85 L.R.25.3.1974 n°18" si prendeva atto dell'appartenenza del personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a ruoli atipici;

che sul presupposto, dell'atipicità del ruolo la Commissione di cui all'art.85 della L.R. n°18 riteneva di assimilare la detta carriera a quella di concetto e quindi di fissarne la corrispondenza al 5° livello r.e f.;

che in tali sensi si pronunciava anche la sentenza del T.A.R. per la Puglia n°431 del 22.2.1977 su ricorso del Signor Danese Renato;

che, però, la richiamata legge regionale n°39 del 18.8.1978 limitando l'inquadramento nella quinta fascia retributiva funzionale solo per quei dipendenti con parametro 270 a seguito dell'applicazione dell'art.68 del D.P.R.30.6.1972 n°748 introduce una discriminante basata sul presupposto retributivo (parametro 270) e non sul contenuto delle mansioni poste a base dei criteri di inquadramento;

che anche la Commissione di Controllo, dando atto che i collocatori finissero di un trattamento superiore a quello degli impiegati statali nella carriera esecutiva implicitamente ammetteva la particolare situazione giuridica di tutto il detto personale, indipendentemente dal parametro in loro possesso, ~~per~~ per l'atipicità della loro carriera;

che l'unicità della carriera dei ruoli di provenienza sotto il profilo della riconosciuta atipicità delle funzio-

ni e mansioni non può essere interrotto da un criterio esterno, quale quello parametrico, posto che nei criteri di inquadramento delle fasce funzionali si prescinde dall'anzianità e dai dati parametrici posseduti; che invece elevando a criterio discriminante il possesso del parametro 270 oltre a realizzare un'ingiustizia manifesta<sup>si</sup> viola il principio costituzionale della buona amministrazione e dell'imparzialità (art.97) nonché quello dello art.36; ~~ma~~ creandó altresì un'evidente disparità di trattamento in violazione all'art.3 della Costituzione; che, quindi, prendendosi atto della riconosciuta atipicità del personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale appartenente ai ruoli atipici della detta Amministrazione, tutto il detto personale deve essere inquadrato nella V<sup>a</sup> fascia funzionale; che peraltro il numero degli stessi è ristretto a tre unità;

Sulla base delle esposte considerazioni si propone di così modificare l'articolo unico della Legge Regionale 18.8.1978 n°39, sopprimendosi al I° comma le seguenti parole "avente parametro 270 a seguito dell'applicazione dell'art.68 D.P.R. 30.6.1972 n°746.

*Blaudo Lino*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla 4 Commissione Consiliare permanente il 23.2.78